



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

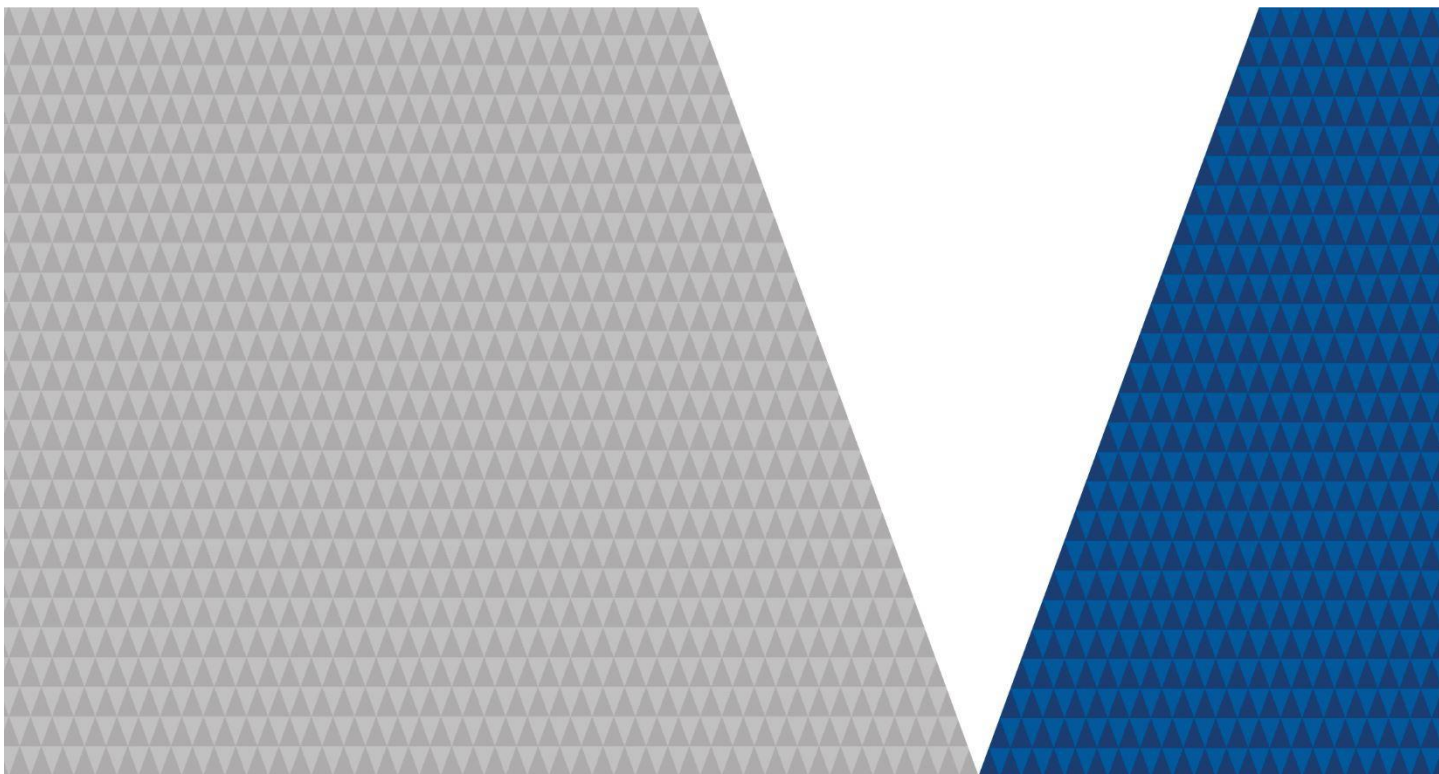
Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 16319 del 29/04/2025

Classificazione 006-8 Fascicolo 3/2024

Oggetto: POLIZZA RCT/RCO DEL PERIODO 31/03/2025 - 31/12/2027 PRIMA RATA AL 31/12/2025 DELLA COMPAGNIA LIBERTY MUTUAL INSURANCE S.E.

POL. RCT LSM0000045614 31.03.2025 - 31.12.2027pades.pdf.p7m
ABD37E41DB589DC1E96A43D2A4FB670B6F0A1B19DA031DA59CFB19E6BBF00AD80F89A3CCA9D222
7D63B13017F01A4A534FFB7909C4AB04ADF691B4976A807C60



RESPONSABILITA CIVILE



Reclami

Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.

Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE)

Indirizzo : Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Italy

Tel: 0039 02 2627 081

Fax: 0039 02 2626 0935

Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

Il suo reclamo verrà riscontrato per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricezione da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro quarantacinque giorni lavorativi dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni lavorativi o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) via del Quirinale 21

00187 Roma

Italia

Tel.: 800 486661 (dall'Italia)

Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)

Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353 E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link <http://www.ivass.it> -

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione per poter risolvere il reclamo, in ottemperanza ai suoi diritti contrattuali.



MODULO

Polizza N°: LSM0000045614
 Contraente/Assicurato: PROVINCIA DI PESARO E URBINO
 Indirizzo: VIALE ANTONIO GRAMSCI, 4 - PESARO (PU) 61121
 Codice Fiscale/Partita IVA: 00212000418
 Durata del contratto: dalle ore 24:00 del 31/03/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2027
 Periodo di assicurazione corrente: dalle ore 24:00 del 31/03/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2025
 Data della proposta del contratto: 25/11/2024
 Tacito Rinnovo: No
 Durata del contratto: Anni: 2 Mesi: 9

Premio durata del contratto (EUR) :

Rischio	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
RESPONSABILITA CIVILE	629.834,36	0,00	629.834,36	140.138,14	769.972,50
Totale	629.834,36	0,00	629.834,36	140.138,14	769.972,50

Modalità di pagamento del premio : Unica Soluzione

	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Rata alla Firma al 31/03/2025	171.773,01	0,00	171.773,01	38.219,49	209.992,50
Rate Successive ogni 31/12	229.030,67	0,00	229.030,67	50.959,33	279.990,00

Milano, 15/04/2025

Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

Il Legale Rappresentante
Antonio Sacchi

Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, Modulo di proposta (se previsto) , Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo di cui al Regolamento IVASS nr. 41/2018

Il Contraente\Assicurato:

Il pagamento del Premio per l'importo di..... è stato fatto in mie mani

In data..... L'incaricato.....

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via F. Filzi 29 20124 Milano – Tel 02/2627081 Fax 02/26260935 Indirizzo PEC libertyitalia@legalmail.it; C.F. e P.IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 - Iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell'Elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale USD 255.424.000 .

A branch of **Liberty Specialty Markets**, Registered office: 5-7 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, the Grand Duchy of Luxembourg. Liberty Mutual Insurance Europe SE is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – www.libertyspecialtymarkets.com

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE RCT/O

PROVINCIA DI PESARO E URBNO
Viale Gramsci, 4 - 61121 Pesaro (PU)
C.F. 00212000418

CIG:	B4257C4405
------	-------------------

Durata della Polizza	Dalle ore 24.00 del 31/03/2025 Alle ore 24.00 del 31/12/2027
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati	Alle ore 24.00 di ogni 31/12

Broker	CENTRALE SPA
Franchigia / SIR	RCT € 2.000,00 per sinistro
Parametri per il calcolo del premio	RAL € 7.403.175,80

Dichiarazioni dell'assicurato	Il Contraente / Assicurato dichiara l'assenza di ulteriori sinistri o circostanze rispetto a quanto comunicato in fase di assunzione del rischio.
Condizioni Speciali	Si prende atto che il premio indicato nel presente modulo è da ritenersi quale premio minimo FLAT non soggetto a Regolazione. Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Data	l'Intestatario di Polizza
	



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – RCT/O
Lotto 2**

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24.00 del 31/03/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2027



SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Recesso a seguito di sinistro
Art.7 Modifiche dell'assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Obblighi in caso di sinistro
Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio Art.14 Coassicurazione e delega
Art.15 Clausola Broker
Art.16 Rinvio alle norme di legge
Art.17 Trattamento dei dati
Art.18 Tracciabilità dei flussi
Art.19 Disposizione finale
Art. 20 Revisione del prezzo
Art. 21 Clausola di limitazione per sanzioni
Art. 22 Appendice del reato finanziario

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Precisazioni
Art.7 Estensioni di Garanzia
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali Art. 9 Gestione danni in franchigia
Art.10 Validità territoriale
Art.11 Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • L'Ente Contraente; • Tutte le persone fisiche dipendenti e/o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti come i singoli volontari non inseriti in associazioni con un proprio status giuridico che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso nonché il Gruppo di Protezione civile;
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	CENTRALE S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il ricevimento della richiesta danni per il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro in serie	Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche dopo la cessazione della presente polizza. (sinistro in serie) In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Dipendenti:	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi: • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato. Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Conciliazione:	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28 e smi).
Mediazione:	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28 e smi).
Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	Per retribuzione annua lorda si intende la somma di: • Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente); • Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetti (Parasubordinati) - agli Amministratori • quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro"
Fatturato:	L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'Art.20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633.

Art.2 - Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Provinciale, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi,
- eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- qualunque altra attività.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Sono comprese anche le attività svolte dai dipendenti del Contraente presso altri Enti a seguito di comando del Contraente medesimo

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella proroga contrattuale, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. n. 36/2023.

Tuttavia, sia alla Società, sia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera inviata a mezzo PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

È inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 (SEI) mesi decorrenti dalla scadenza.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno o dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art.5 - Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 6 - Recesso per sinistro

Non si applica al presente contratto.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, mail, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione e della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Relativamente ai danni a terzi causati dalle radici, data l'impossibilità a determinare il momento in cui si verifica il fatto dannoso, si prende atto che, in deroga a quanto previsto nelle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dal momento dell'insorgenza del danno".

Art.12 bis - Inizio e termine della garanzia - Garanzia pregressa

L'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento relative a fatti occorsi durante la validità di polizza e denunciate con le modalità previste all'art. 12 Sez. 2 della presente polizza.

La garanzia è altresì operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza e dallo stesso denunciate alla Compagnia con le modalità previste all'art. 12 Sez. 2 che precede, purché relative a fatti accaduti successivamente al 20 novembre 2009. In tal caso l'Assicurazione opererà comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla presente polizza dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza e/o qualora il contratto stipulato in precedenza non risulti operativo per il fatto oggetto di sinistro.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società - su richiesta del Broker dell'Ente - s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri, in formato excel così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Il dettaglio dei sinistri dovrà indicare per ciascuno sinistro:
 - o numero sinistro attribuito dall'assicuratore;
 - o struttura del Contraente dove il sinistro è accaduto o in ogni caso il luogo di verifica dell'evento e indicazione dei veicoli e/o beni danneggiati;
 - o data denuncia;
 - o valore del danno denunciato;
 - o stato sinistro;
 - o causale del sinistro;
 - o valore degli scoperti-franchigie applicati in sede di liquidazione;
 - o data della liquidazione.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo CENTRALE S.p.A., con sede legale in Pesaro via degli Abeti 80 61122 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 0098697, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società CENTRALE S.p.A., e in particolare:

- a) Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- d) Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g) Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h) In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto indicato nella convenzione tra Ente e Broker ovvero pari all'8%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- m) Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal

Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 18 - Tracciabilità flussi finanziari

La Società Assicuratrice in relazione all'affidamento del presente servizio si assume tutti gli obblighi di competenza sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 19 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 20 - Revisione del prezzo

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società potrà richiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del prezzo, che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5 per cento dell'importo complessivo.

Art. 21 - Clausola di limitazione per sanzioni

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura, a pagare richieste d'indennizzo o ad erogare prestazioni ai sensi del contratto, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o l'erogazione di tale prestazione contrattuale espongano il suddetto (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese) per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione e colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, , per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede ivi compreso il rischio in itinere;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., comprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- in conseguenza di danni sofferti - in qualunque luogo - da terzi e/o prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL

Art. 3 - Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art.4 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio qualora operi nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi rimangono considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o di servizio o laddove non operi nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità: da furto eccettuati i casi ricompresi nelle estensioni di garanzia di cui all'art. 7 punto 9 Sez. 3
2. per la sola garanzia RCT ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n.990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;

5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato
 - in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali
 - in qualità di detentore e/o utilizzatore - quale V.V. U.U., Polizia Locale, Polizia Provinciale, o qualsiasi altro Assicurato regolarmente abilitato - di armi e relativo munizionamento (compresi, a titolo esemplificativo, il servizio, gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro, l'eccesso colposo di legittima difesa)
 - in qualità di organizzatore di eventi o manifestazioni con impiego di fuochi d'artificio;
6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o amianto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto o amianto;
8. derivanti da campi elettromagnetici;
9. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
10. connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
11. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, terrorismo, atti di sabotaggio.
12. Clausola istituzionale di esclusione degli attacchi informatici (**Cyber Risk**): fatta salva solo la clausola 1.2 di seguito, in nessun caso il presente accordo coprirà la responsabilità, i danni o le spese direttamente causate o a cui hanno contribuito o derivanti dall'uso o dal funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, codice dannoso, virus o processo informatico o qualsiasi sistema elettronico.
 - 1.2 Qualora la presente clausola sia applicata su contratti che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile da essi derivanti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisca per motivi politici, la Clausola 12. non dovrà operare per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, programma software del sistema informatico o qualsiasi sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.
13. Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

 - 13.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 13.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 13.3 da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 13.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 13.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art.6 - Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;

- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
- 2. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- 3. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria, esclusa la responsabilità civile personale medica e paramedica;
- 4. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri soci formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
- 5. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- 7. La responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dalla gestione della mensa aziendale, catering, ristori, spacci, bar e foresterie compresi i rischi conseguenti alla somministrazione dei cibi e bevande. L'assicurazione è prestata altresì per la responsabilità derivante dalla proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- 8. La responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole e Centri Ricreativi Estivi, nonché qualsiasi altra manifestazione organizzata dal Contraente, compresa la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
- 9. Gestione di scuole di qualsiasi grado, asili e corsi di istruzione professionale, nonché qualsiasi altra manifestazione organizzata dal Contraente, compresa la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. È garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali, qualora non assicurati con apposita polizza;
- 10. La responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua.
- 11. Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.
- 12. proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti, canali, parcheggi, passaggi pedonali, strade vicinali, ovvero gestione/utilizzo degli stessi anche se di proprietà di terzi. È compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio
- 13. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idro termiche, idro pluviometriche e nivologiche, impianti eolici, fotovoltaici, solari, ed in genere di qualsivoglia impianto per la produzione di energia. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature. Le attività possono essere svolte anche attraverso convenzioni con Associazioni no-profit;
- 14. proprietà, manutenzione, e funzionamento d'impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonché dalla mancata/errata apposizione di segnali stradali;
- 15. proprietà, e manutenzione di parchi con piante anche ad alto fusto, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- 16. proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- 17. gestione e uso di strutture in qualsiasi materiale costruite detenute in comodato gratuito per effetto di convenzioni con altri Enti o con privati adibite a titolo esemplificativo e non esaustivo a rappresentazioni teatrali, canore ecc. organizzate:

- dall'Ente che si impegna a provvedere alla manutenzione delle strutture stesse, in collaborazione tra l'Ente stesso ed altri soggetti,
 - in maniera autonoma da Enti, Organizzazioni, Istituzioni e privati che abbiano avuto dall'Ente Contraente l'autorizzazione previa domanda, all'utilizzo della struttura stessa;
18. proprietà e/o gestione e/o utilizzo di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, biblioteche, musei, teatri, cinema, colonie marine e montane, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
 19. proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
 20. proprietà e manutenzione di insegne luminose e no, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
 21. utilizzo di biciclette a pedalata assistita che verranno equiparate alle biciclette normali
 22. Per sostegno di inserimento socioterapeutico di soggetti in strutture pubbliche e/o private
 23. dalla stipulazione di convenzioni con il Tribunale competente territorialmente per "lavori di pubblica utilità "per lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio provinciale ovvero per lavori comunque attuati in favore della collettività e/o dell'Ente che saranno svolti da "condannati alla pena del lavoro".
 24. istituzione di gruppi di Protezione civile, di Volontari di attività socialmente utili, Volontari di Inclusione Sociale, di Gruppi di volontariato adibiti alla sorveglianza di alunni, gruppi di volontariato in genere, borse studio e borse lavoro per progetti organizzati dall'Ente anche in collaborazione con altri Enti, Progetti Utili alla Collettività svolti dai percettori del reddito di cittadinanza (P.U.C.) o progetti ai quali l'Ente ha aderito
 25. La Responsabilità che possa gravare sulle Aziende ospitanti di Tirocini di Inclusione Sociale per danni a terzi provocati da tali soggetti quando prestano l'attività presso le Aziende stesse che rivestiranno la qualifica di Assicurato aggiunto.

Art.7 - Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

- 1. Attività Socio-assistenziali:** La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto. L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi.
- 2. Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
- 3. Committenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 4. Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
- 5. Conduiture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
- 6. Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri e/o di terzi.
- 7. Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

8. Farmacie e dispensari farmaceutici: la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

9. Furto: la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.

10. Incendio: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

11. Inquinamento accidentale: l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in genere le di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

12. Interruzione di attività: la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.

13. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta: la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

14. Parcheggi: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.

15. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni anche agricoli, impianti ed attrezzature in genere, impianti sportivi, impianti sciistici, piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, macelli, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici), ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant'altro di pertinenza o a servizio di fabbricati, utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da terzi.

L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.

16. RC Personale: la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

17. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura, traboccamento, occlusione di tubazioni e condutture.

18. Scuole: la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.

19. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

20. Tutela del territorio e protezione civile: la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofici per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.

21. Vigilanza: la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

22. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato.

23. RC derivante dall'uso e dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione/navigazione.

23. Proprietà ed uso di cani/Gestione canili/Randagismo: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e gattili, dal servizio di accalappiacani e dal fenomeno del randagismo.

Art.8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale ivi compresa la mediazione e la negoziazione assistita, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione dell/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione dell/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. n. 28 del 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Gli importi relativi alle spese legali e/o tecnici del Contraente e/o Assicurato non rientrano nella franchigia. Tutto quanto sopra fermo quanto previsto dall'art.9 che segue "Gestione danni in franchigia"

Art. 9 - Gestione danni in franchigia

Le garanzie RCT della presente polizza sono prestate con una franchigia frontale di € 2.000,00= per sinistro, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Contraente o altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso (Loss adjuster designato o altri soggetti a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia suddetta.

Le garanzie cominciano ad operare per sinistri di importo superiore alla franchigia, importo che resta a carico del Contraente e a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia verranno gestite direttamente ed integralmente dal Contraente o da altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso; in tal caso le spese di difesa sono a carico del Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo del Contraente di rimborsare l'importo in franchigia. In tale caso le spese di difesa restano a carico della Società.

Si precisa che le richieste di risarcimento superiori all'importo di franchigia e pertanto gestite dalla Compagnia, possono giungere, nel corso della trattazione, ad una liquidazione inferiore all'importo della franchigia stessa. In tal caso spetta alla Società la gestione del sinistro compresa la liquidazione dello stesso.

Il Contraente assumerà la gestione diretta dei sinistri evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo di franchigia anche qualora non si conosca l'ammontare della richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui la relativa richiesta venisse in seguito precisata in importo superiore alla franchigia predetta, la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente o altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso; pertanto, le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate, restano a carico del Contraente.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che il Contraente può denunciare il sinistro solo dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima; ciò anche successivamente alla prescrizione, la quale inizia a decorrere dalla data in cui il Contraente ha avuto conoscenza che l'importo richiesto per il risarcimento del danno è superiore all'importo della franchigia.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Ogni 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera a mezzo PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

Il rimborso degli importi delle franchigie verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascuna semestralità ovvero dalla data della richiesta, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

In tale richiesta come sopra specificata rientreranno anche i sinistri che la Società liquiderà per un importo inferiore alla franchigia prevista.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi se la richiesta perviene al Contraente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

Art.10 - Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art.11 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia il diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 C.C. verso le persone, fisiche e giuridiche, delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 12.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 12.000.000,00 per ogni persona lesa ed € 12.000.000,00 per danni a cose.
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 12.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 12.000.000,00 per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare € 14.000.000,00.

Art.2 - Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto – Franchigia gestione S.I.R	€ 2.000,00=
---	--------------------

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 3.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00 massimo € 5.000,00 per sinistro
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Danni da furto (Sez.3 Art.7 punto 9)	€ 50.000,00 per danneggiato, € 800.000,00 per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.7 punto 13)	€ 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.7 punto 7)	€ 900.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00, massimo € 3.000,00 per sinistro
Danni da incendio (Sez.3 Art.7 punto 10)	€ 8.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.7 punto 11)	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% minimo € 1.500,00 massimo € 3.000,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.7 punto 5)	€ 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.7 punto 22)	€ 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Rigurgito di fogne e allagamenti (Sez.3 Art.7 punto 17)	€ 4.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Tutela del territorio e protezione civile (Sez. 3 Art. 7 punto 20)	€ 8.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro

Art.3 - Calcolo del premio

Il parametro annuale per il calcolo del premio è la retribuzione annua lorda, come definita all'Art.1 della SEZIONE 1, relativa all'anno 2023:

Parametro per il calcolo del premio	Tasso finito pro-mille	Premio finito
Retribuzione annua lorda € 7.403.175,80	==	€ 279.990,00

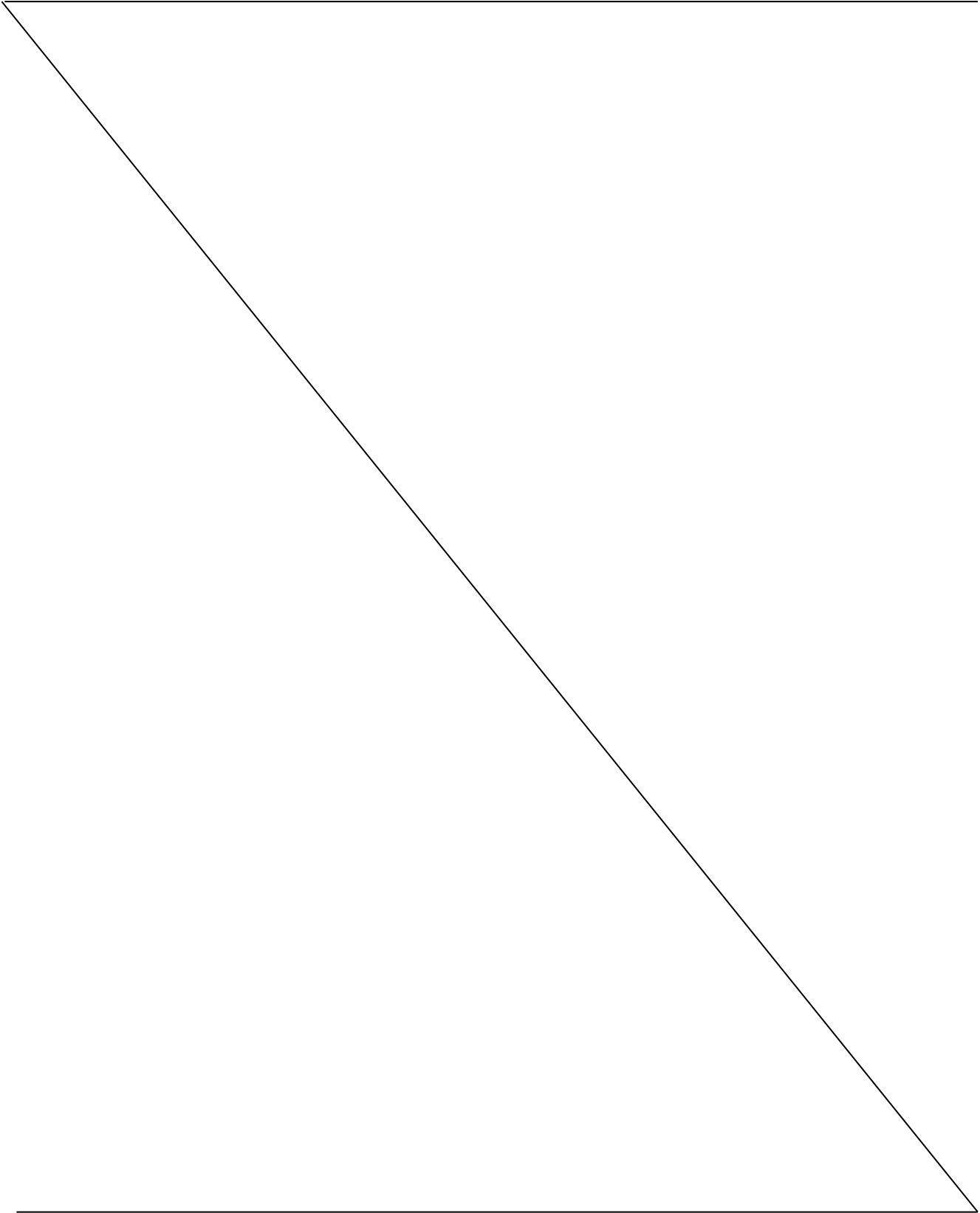
Art.4 - Riparto di coassicurazione (non operante)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
//		
//		
//		

IL CONTRAENTE	LA SOCIETÀ
.....	

PAGINA LASCIATAINTENZIONALMENTE IN BIANCO



COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE / ASSICURATO

L'assicuratore della presente polizza è Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE).

Dal 1 marzo 2019, LMIE ha trasferito la sede legale dal Regno Unito in Lussemburgo.

Con effetto dal 01 marzo 2019, le informazioni aziendali sono le seguenti:

Ragione sociale	Liberty Mutual Insurance Europe SE
N. registro imprese	B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés)
Sede legale	5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg
Autorità di vigilanza	Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Qualsiasi comunicazione riguardante la presente polizza, incluse quelle per pretese o reclami, potrà essere indirizzata a:

- (i) Il vostro broker (tutti gli assicurati);
- (ii) La nuova sede sociale di LMIE in Lussemburgo (tutti gli assicurati); or
- (iii) La sede secondaria di LMIE che ha emesso la vostra polizza (nel caso la vostra polizza sia stata emessa a mezzo di una sede secondaria di LMIE nell'Area Economica Europea o in Svizzera);

LMIE è autorizzata e regolata dal Commissariat aux Assurances lussemburghese in sostituzione della Prudential Regulation Authority (PRA) e della Financial Conduct Authority (FCA). Essendo LMIE ora domiciliata in Lussemburgo, i reclami riferiti all'attività di LMIE potranno essere indirizzati ai seguenti organi:

Il Commissariat aux Assurances;

Il Servizio di Mediatore Nazionale per i consumatori (Service national du Médiateur de la consommation);

Il Médiateur en assurance.

Qualora siate degli assicurati situati fuori dal Lussemburgo, se consentito dalle vostre leggi nazionali, potrete anche indirizzare i vostri reclami agli organi competenti della vostra nazione.

Né l'assicuratore né l'assicurato avranno il diritto di risolvere la presente polizza, o prendere qualsiasi altra iniziativa, né i diritti ed obblighi delle parti cambieranno in alcun modo, in conseguenza del verificarsi di qualsiasi circostanza sopra descritta.

INFORMATIVA PRIVACY

Come Liberty Specialty Markets tratta i Tuoi dati personali

Liberty Specialty Markets prende sul serio la protezione dei Tuoi dati personali e si impegna a proteggere la Tua privacy.

Il nostro gruppo comprende un certo numero di società. La specifica società nell'ambito di Liberty Specialty Markets che è "Titolare" del trattamento dei Tuoi dati personali sarà l'organizzazione con cui hai stipulato la polizza, come specificato nella documentazione che Ti viene fornita. In caso di incertezza puoi anche contattarci in qualsiasi momento scrivendo a dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com o per posta a Data Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3AW, UK.

Per poter fornire i nostri servizi assicurativi, gestire eventuali richieste di indennizzo o reclami e prevenire e individuare frodi, dobbiamo raccogliere e trattare dati personali. Il tipo di dati personali che raccogliamo dipende dal nostro rapporto con Te: ad esempio, in qualità di contraente, terzo danneggiato o testimone di un incidente i Tuoi dati saranno utilizzati anche per attività aziendali e di gestione, quali gestione finanziaria e analisi. Ciò può comportare la condivisione dei Tuoi dati con - e la raccolta di Tuoi dati da - società del nostro gruppo e terzi, quali broker, agenzie di riferimento per il credito, gestori di sinistri e periti liquidatori, riassicuratori, consulenti professionali, le nostre autorità di vigilanza o le agenzie di prevenzione delle frodi. Raccogliamo inoltre dati personali sui nostri fornitori e partner commerciali (come i broker) ai fini della gestione aziendale e dello sviluppo delle relazioni.

Per ulteriori informazioni su come i Tuoi dati personali sono trattati e sui Tuoi diritti Ti preghiamo di consultare l'Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies. Ti preghiamo di contrattarci ai recapiti sopra indicati se desideri una copia cartacea della Informativa Privacy.

CONSENSO NEI MODULI DI PROPOSTA – POLIZZE EU

Se presenti una richiesta di indennizzo in base a questa polizza possiamo avere necessità di trattare dati, in relazione a da te di una persona appartenenti a categorie particolari, per gestire e pagare la richiesta. Ti chiederemo di confermare che hai ottenuto il consenso della persona per trattare tali dati quando presenti una richiesta di indennizzo.

Nota: se non riceviamo tale conferma potremmo non essere in grado di dare seguito alla richiesta.

CONSENSO NELLA POLIZZA – POLIZZE EU

Se ci fornisci dati di un'altra persona devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento da parte nostra dei suoi "dati appartenenti a categorie particolari". I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono fornirti la copertura assicurativa, gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

☐ Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Me fornite e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini dell'emissione della polizza

Nota: Se non otteniamo il Tuo consenso al trattamento di questi dati, non saremo in grado di fornire la tua polizza. Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare il fatto che non siamo in grado di continuare a gestire la tua polizza, il che significa che la tua polizza potrebbe essere cancellata.

CONSENSO NEL MODULO DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

Come indicato nella nostra Informativa Privacy, per dare seguito alla Tua richiesta possiamo necessitare di trattare o condividere "dati appartenenti a categorie particolari" di persone fisiche. I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Quando ci fornisci dati appartenenti alle categorie particolari di un'altra persona, devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento dei Suoi dati appartenenti alle categorie particolari.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, i nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

☐ Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Te forniti e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini di dare seguito alla Tua richiesta:

Nota: Se non ottieni il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei loro dati appartenenti a categorie particolari, potremmo non essere in grado di dare seguito alla Tua richiesta di indennizzo. Essi hanno il diritto di revocare il loro consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare che non siamo in grado di continuare a di dare seguito alla Tua richiesta e fornire la Tua polizza, il che significa che la Tua polizza potrebbe essere cancellata.

CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso la comunicazione relativa alla protezione dei dati, riguardante il trattamento dei miei dati personali da parte di Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana) e concede il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili, come indicato nella comunicazione relativa alla protezione dei dati.

Data.....

Nome e cognome Firma.....

Dichiara inoltre, per quanto riguarda le informazioni relative a terzi fornite a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), di aver consegnato una copia della comunicazione relativa alla protezione dei dati a tali parti e di averli debitamente informati sulla comunicazione dei propri dati a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), ottenendo il loro previo consenso scritto.

Data.....

Nome e cognome Firma.....